



COMUNE DI GENOVA

Municipio V Valpolcevera
Area Tecnica

CAPITOLATO SPECIALE
D' APPALTO

**ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE
PRESENTI NEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA
C.I.G ZB2231CFEA**

Il Tecnico

Geom. Antonio PALLADINO

Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Maurizio ROCCHI

Art. 1

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, per lo svolgimento del Servizio di Manutenzione delle attrezzature ludiche per bambini e ragazzi, anche portatori di handicap, presenti nell'ambito territoriale del Municipio V^A Valpolcevera.

Il servizio, da svolgersi a misura, consiste in interventi di manutenzione ordinaria, così suddivisi:

A) MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA

Durante il primo anno, controllo ispettivo su tutti i giochi presenti nelle aree di competenza del Municipio, come da elenco allegato al presente documento.

Negli anni successivi, periodici controlli ispettivi, previsti dalla normativa.

I controlli ispettivi devono essere volti a monitorare lo stato di sicurezza della struttura e della pavimentazione delle attrezzature gioco presenti nel territorio municipale e consistono, in particolare, nei seguenti interventi:

- ✓ Individuazione di rischi derivanti da atti di vandalismo, dall'utilizzo o da condizioni meteorologiche particolari;
- ✓ Controllo del serraggio della bulloneria;
- ✓ Sostituzione dei pezzi smarriti o rotti;
- ✓ Verifica della presenza delle capsule protettive;
- ✓ Verifica della stabilità delle strutture metalliche/legno o dello scollamento dei listelli;
- ✓ Verifica dell'integrità dei pali;
- ✓ Controllo della stabilità del gioco;
- ✓ Controllo dell'usura di pianali, sbarre, catene, cavi, ecc.;
- ✓ Controllo funzionale, al fine di assicurarsi del buon funzionamento di tutta o di parte dell'attrezzatura;
- ✓ Verifica dello stato dei pannelli verniciati;
- ✓ Controllo del corretto posizionamento dei pannelli verniciati onde evitare il rischio di inceppamento dei cordoni al momento della partenza per gli scivoli;
- ✓ Controllo dell'assenza di corrosione delle molle.

B) ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE:

Interventi rivolti:

- ✓ Alla pulizia delle attrezzature ludiche (per esempio in caso di graffiti) e loro riverniciatura (nei limiti di sfumature di colore e brillantezza possibili in caso di pannelli in multistrato);
- ✓ Al trattamento del legno;
- ✓ Al ripristino della pavimentazione;
- ✓ Alla fornitura ed installazione di pezzi di ricambio nel caso di usura, di deterioramento e/o danneggiamento a seguito di atti vandalici (fatti salvi i casi in cui valga il periodo di garanzia);
- ✓ Ogni altro intervento che il tecnico referente del Municipio ritenga necessario;

Le modalità di esecuzione degli interventi sono descritte al successivo art.2.

Il fornitore esplicitamente accetta di eseguire gli interventi con le modalità contenute nel presente Capitolato ed in base alle specifiche prescrizioni che verranno indicate di volta in volta dalla Stazione Appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Con la sottoscrizione dell'accordo quadro l'aggiudicatario si impegna a svolgere i servizi che saranno via via richiesti entro il limite massimo di importo ed entro il periodo di validità indicati all'art. 3.

Art. 2

MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Per gli interventi di Manutenzione Ordinaria Periodica, come dettagliati all'art.1, la ditta aggiudicataria si impegna:

- ✓ ad inviare un proprio tecnico qualificato per procedere alla manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche nei tempi e nelle modalità concordate con l'amministrazione;
- ✓ in caso di segnalazione di pericolo imminente, a rendere inaccessibile il gioco entro le 6 (sei) ore decorrenti dalla segnalazione o entro la mattina seguente, in caso di segnalazioni in orario serale;
- ✓ ad avvisare la committenza tramite e-mail o per posta elettronica delle date previste di intervento del tecnico, con congruo anticipo;
- ✓ dopo ciascun intervento, ad inviare al tecnico referente del municipio, tramite e-mail o posta elettronica, un verbale dettagliato delle opere manutentive effettuate, nonché copia della scheda di manutenzione redatta dal tecnico incaricato durante il proprio intervento;
- ✓ a rilasciare un attestato di conformità dei giochi oggetto di intervento alle normative vigenti in termini di sicurezza dei parchi gioco (norma UNI EN 1176: 2008);
- ✓ a conservare all'interno del fascicolo denominato "fascicolo del gestore" per almeno cinque anni, le schede di manutenzione periodica e di fornirle alla Civica Amministrazione in caso di richiesta.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria, durante l'intervento di manutenzione ordinaria periodica, riscontrasse la necessità di svolgere altri interventi di manutenzione, di cui alla lettera B) dell'art. 1, dovrà richiedere l'autorizzazione al tecnico referente del Municipio, descrivendo il tipo di intervento necessario per ripristinare le attrezzature ludiche ed il relativo preventivo.

Tali tipologie di interventi potranno essere richiesti anche dal tecnico referente del Municipio, qualora ne riscontrasse la necessità. In tal caso la ditta aggiudicataria si impegna a mettere a disposizione un proprio tecnico qualificato per eseguire gli interventi.

Ogni volta che si rendesse necessario, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'installazione di un cantiere, adeguatamente attrezzato e in conformità alle vigenti disposizioni in materia, impegnandosi in particolare a:

- ✓ adottare tutte le misure di sicurezza e prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e nei cantieri previste dalla legislazione vigente (in particolare dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i) per il tipo di attività che andrà a svolgere e a far sì che i propri addetti si attengano al rispetto delle misure di sicurezza da questa previste;
- ✓ tenere il cantiere sempre recintato sino alla conclusione degli interventi.

Art. 3
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E DURATA

L'accordo quadro avrà validità di tre anni dal momento della stipula.
Entro il termine di scadenza dell'accordo quadro, il Municipio Valpolcevera potrà stipulare singoli contratti applicativi nei limiti del finanziamento annuale approvato a bilancio e impegnato sul relativo capitolo mediante apposito provvedimento.

Resta inteso che l'aggiudicazione del presente accordo quadro non vincola in alcun modo l'Amministrazione a dar corso ai successivi contratti applicativi.

La capienza dell'accordo quadro, per tutta la sua durata, è pari ad Euro 20.000,00 comprensivo di I.V.A. 22%, degli oneri per le lavorazioni in sicurezza e dell'importo per le lavorazioni in economia, entrambi non soggetti a ribasso.

Il quadro economico del servizio è rappresentato nella tabella seguente:

QUADRO ECONOMICO	
Importo Netto Lavori	Euro 14.999,99
Importo Lavori in Economia	Euro 900,00
Importo Lavorazioni in Sicurezza	Euro 493,45
Importo Complessivo	Euro 16.393,44
Importo IVA 22%	Euro 3.606,56
Importo Totale	Euro 20.000,00

L'importo totale dell'accordo quadro costituisce una stima e pertanto, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza dell'accordo, l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo.

L'Amministrazione non si impegna, pertanto, a stipulare contratti fino al valore dell'accordo quadro risultante dalla tabella di cui sopra che non costituisce, per l'aggiudicatario, un minimo garantito.

L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che si sia raggiunto l'importo totale dello stesso.

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che la stazione appaltante abbia richiesto con ordinativo ricevuto prima della scadenza; in tal caso il termine di scadenza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo necessario, a giudizio dell'Amministrazione, per l'esecuzione delle prestazioni richieste senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.

Il corrispettivo degli interventi oggetto del presente capitolato sarà costituito dalla somma dei prezzi delle operazioni necessarie allo svolgimento degli stessi, come indicati nel

Prezziario Opere Edili e Impiantistiche della Regione Liguria anno 2018; per gli interventi i cui prezzi non siano indicati in tale prezziario, come nel caso di eventuali sostituzioni di componenti di gioco, i prezzi di riferimento saranno valutati volta per volta e concordati preventivamente con il tecnico referente del servizio.

L'Amministrazione si riserva di ordinare nel corso della realizzazione dell'intervento l'esecuzione di tutti i dettagli tecnici, ivi comprese le modifiche e le variazioni necessarie, che, a suo insindacabile giudizio, ritiene di adottare per la miglior riuscita dell'intervento, e ciò senza che il fornitore abbia diritto a sollevare obiezioni di sorta od a pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi natura oltre al pagamento dei corrispettivi previsti sulla base dei singoli prezzi prestabiliti, come già descritto nella prima parte del presente articolo.

La Civica Amministrazione si riserva di incrementare o diminuire l'importo assegnato alla ditta aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova.

ART. 4 REQUISITI DEI PARTECIPANTI

Le imprese che intendono partecipare alla presente procedura devono avere entrambi i seguenti requisiti:

- qualificazione alla categoria di opere specializzate, OS 24 – Verde e arredo urbano;
- un attestato di competenza nella sicurezza dei parchi gioco rilasciato da un organismo di certificazione e che attesti la capacità di svolgere interventi inerenti la sicurezza dei parchi gioco sulla base della vigente normativa europea.

ART. 5 MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA

L'offerta economica delle imprese partecipanti, dovrà indicare, utilizzando le funzionalità del portale Mepa, la percentuale di sconto che la ditta si impegna ad applicare al Prezziario Opere Edili e Impiantistiche della Regione Liguria anno 2018.

L'aggiudicatario si impegna ad applicare la percentuale di sconto dichiarata in sede di gara alle prestazioni di tutti i contratti applicativi che saranno successivamente stipulati.

L'importo dell'accordo quadro rimarrà fisso e invariato, agendo il ribasso offerto solamente sui prezzi capitolari.

I partecipanti dovranno allegare una dichiarazione di essere in possesso della qualificazione OS24 e dell'attestato di competenza di cui all'art. 4.

La fornitura sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), secondo il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs 50/2016.

I chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti al Municipio V Valpolcevera tramite l'apposita funzionalità invio Comunicazioni/Comunicati sul sito del Mercato Elettronico.

Le risposte ai chiarimenti verranno inviate tramite l'apposita funzionalità invio Comunicazioni/Comunicati sul sito del Mercato Elettronico.

ART. 6 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, al concorrente che avrà offerto la maggior percentuale di sconto che lo stesso si impegnerà ad applicare alle voci del Prezziario Opere Edili e Impiantistiche della Regione Liguria – anno 2018.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà all'estrazione a sorte.

Si rende noto che, come chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/e del 16 dicembre 2013, è dovuta l'imposta di bollo di Euro 16,00 anche sul contratto per le procedure di gara indette sul MEPA. Pertanto la ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto in forma digitale, dovrà fornire al Municipio Valpolcevera, oltre al modulo relativo alla tracciabilità dei pagamenti, anche una marca da bollo di Euro 16,00.

Tutte le comunicazioni relative all'aggiudicazione e agli esiti di gara verranno inviate al numero di fax/indirizzo mail, indicato dalle ditte offerenti nella registrazione al Mercato Elettronico.

Art. 7

TERMINE UTILE PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI

Ogni contratto stipulato a seguito dell'accordo quadro avrà la durata di un anno, decorrente dalla data dell'ordine di consegna.

Per ogni anno dovranno essere eseguiti gli interventi stabiliti all'art.1 con le modalità descritte all'art. 2 del presente Capitolato.

La ditta aggiudicataria dovrà, nel periodo di vigenza del contratto, dare compiute tutte le verifiche e gli interventi previsti all'art. 1, su tutte le attrezzature gioco presenti nei giardini, nei parchi e, in generale, nelle aree municipali, compresa la posa in opera, entro il termine di giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, successivi e continui dalla data dell'ordine di consegna.

Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, le verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, l'Amministrazione avrà diritto a rescindere il contratto.

Qualora la data della consegna non consentisse, per obiettivi motivi non imputabili affatto alla ditta, il rispetto del termine di ultimazione della fornitura contrattualmente fissato, l'Amministrazione si riserva di stabilire, sentito il fornitore, una adeguata protrazione del termine suddetto.

Nei casi in cui, esigenze dell'Amministrazione o di lavoro non consentissero la consegna totale dei lavori, la consegna sarà data parzialmente senza che l'Impresa abbia a richiedere, per tale motivo, compensi di sorta, purché la consegna totale dell'area venga effettuata nel corso dei lavori in tempo utile per l'esecuzione degli stessi.

Al termine dei lavori tutta la zona dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dai materiali e dagli impianti di cantiere e perfettamente agibile dai cittadini senza alcun rischio.

In caso contrario non potrà essere rilasciato il certificato di ultimazione lavori, per cui si applicheranno le penalità previste per ogni giorno di ritardo; fino alla data del rilascio del suddetto certificato la ditta resta completamente responsabile per qualsiasi incidente dovesse verificarsi.

Art. 8

VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Municipio si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Soggetto Aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza e di qualità ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla perfetta osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente Capitolato.

Il controllo sulla regolare esecuzione del servizio potrà essere effettuato dal tecnico referente del Municipio o dal Responsabile Unico del Procedimento.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente Capitolato o in caso di inottemperanza agli obblighi di cui al successivo contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 9.

Il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dal committente e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento del servizio.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al committente o a terzi, saranno assunti dall'Impresa aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Art. 9

PENALITÀ' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Municipio Valpolcevera, effettuerà, ai sensi del precedente articolo, controlli e accertamenti sullo svolgimento del servizio.

In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente Capitolato o in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, l'Impresa aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 150,00, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

In caso di ritardata esecuzione della prestazione rispetto ai termini previsti, non imputabile a causa di forza maggiore, è facoltà dell'Amministrazione applicare una penale, ai sensi dell'art. 113bis del D.Lgs. 50/2016, pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC; l'importo della penale, esattamente quantificato in tale comunicazione, verrà prelevato dai pagamenti in corso.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10 per cento dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale potrà trovare applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Non danno luogo a responsabilità per l'Impresa le interruzioni dovute a cause di forza maggiore intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e che l'impresa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

La Civica Amministrazione, procederà alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, e in particolare:

- in caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali;
- in caso di ritardi, nell'esecuzione delle prestazioni imputabili a negligenza dell'aggiudicatario, fermo restando il pagamento delle penali di cui sopra.

La Civica Amministrazione può inoltre recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 10

CAUZIONE DI GARANZIA E COPERTURE ASSICURATIVE

La ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 che viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Tale garanzia va costituita con le modalità indicate all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 ed è pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La ditta aggiudicataria è altresì obbligata a stipulare apposita polizza assicurativa, di massimale minimo di EURO 150.000,00= (Centocinquantamila/00centesimi), che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore. In proposito si specifica che con il termine "apposita" si intende una polizza riferita all'oggetto del contratto oppure, qualora l'esecutore disponga già di polizza assicurativa generica, si intende un'appendice alla stessa riferita anch'essa a detto oggetto; detta polizza o appendice dovrà altresì comprendere i rischi di responsabilità civile per danni a terzi, con massimale minimo di EURO 250.000,00= (Duecentocinquantamila/00centesimi) ove per terzi si intendono tutte le figure estranee al contratto relativo all'opera di cui trattasi.

La copertura assicurativa di cui sopra dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori ed avere validità almeno fino alla data di emissione del Certificato di Ultimazione Lavori e/o Certificato di Regolare Esecuzione.

La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere alla Civica Amministrazione copia della polizza o dell'appendice almeno 3 giorni prima della data fissata per la formale consegna dei lavori. In ogni caso, la ditta aggiudicataria si assume la responsabilità di qualunque danno arrecato a persone e cose in conseguenza dello svolgimento degli interventi, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità a riguardo.

Art. 11

PAGAMENTI

I pagamenti avverranno ogni (6) sei mesi indipendentemente dall'importo raggiunto e dalla quantità e tipologia di manutenzioni eseguite.

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, indicando il seguente CODICE UNICO UFFICIO: AD2KBJ.

Fra i dati che la fattura dovrà contenere si pone particolare attenzione all'indicazione del codice CIG attribuito a questa procedura e all'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" da inserire mediante l'indicazione della lettera "S" nel campo "Esigibilità" all'interno della sezione "Dati Riepilogo".

Il meccanismo fiscale della "scissione dei pagamenti" prevede per gli enti pubblici l'obbligo di versare all'erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

La liquidazione delle fatture è comunque subordinata all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti o che potrà essere volontariamente inviata dalla ditta assegnataria insieme alla fattura.

Sull'importo delle prestazioni sarà operata, ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del D. Lgs. 50/2016, una ritenuta dello 0,50% che sarà svincolata, in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, fatti salvi, a norma delle vigenti disposizioni di legge, eventuali diritti all'anticipata restituzione.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 13/08/2010, n.136, l'affidatario, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, dovrà garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Art. 12 SUB - APPALTO

E' ammesso il sub-appalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 13 NORME DI SICUREZZA

Gli interventi devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'aggiudicatario è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 6 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

E' obbligo dell'impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nonché a quelle impartite dal Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la realizzazione dell'opera designato ai sensi del terzo comma dell'art. 90 del medesimo decreto.; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

In conformità al comma 5 dell'art. 100 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impresa appaltatrice può presentare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e al Piano di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Entro il medesimo termine di cui sopra, l'appaltatore deve redigere e consegnare alla Civica Amministrazione, il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Detto piano farà parte integrante del contratto di appalto.

Il direttore tecnico del cantiere (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

E' obbligo dell'impresa esecutrice presentare all'atto della consegna formale dei lavori una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavori effettuate all'Inps, all'Inail e alla Cassa edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Si evidenzia che in base alla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e alla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in relazione al presente appalto è stato redatto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai fini e ai sensi dei commi 3-3bis- 3ter dell'art. 7 del D.Lgs. 26/94 come modificato dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Art. 14 **OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

Sarà obbligo dell'impresa aggiudicataria:

- rispettare tutti gli oneri e condizioni indicati nel presente Capitolato;
- garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato;
- comunicare il nominativo del proprio responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione onde consentire al Municipio di attivare, quando necessario, le procedure di coordinamento;
- nominare un responsabile generale del servizio affidato che assumerà il ruolo di referente nei confronti del Municipio;
- provvedere tempestivamente, qualora il Municipio, con apposita segnalazione, evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio in oggetto, all'adozione di tutti i rimedi necessari e idonei per risolvere le anomalie riscontrate;
- applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali e negli accordi integrativi per lo specifico settore di attività; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

- dotare il personale di adeguati dispositivi di sicurezza ed applicare, nell'esecuzione del servizio, le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 15 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali e conseguenti alla stipulazione del presente accordo quadro sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 16 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura o comunque raccolti dalla Civica Amministrazione a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

